

PROTOCOLLO D'INTESA

per la promozione di strategie condivise finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni situazione di difficoltà e ogni comportamento discriminatorio nell'esercizio della professione forense

TRA

- Tribunale di Pescara
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara
- Ufficio del Giudice di Pace di Pescara
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara
- Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

VISTI:

- gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE; art. 2 ed art 3 (ex art. 2 del TUE) della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea; art. 153 (ex art. 141 del TUE) della versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
- la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea art. 33 "Vita familiare e vita professionale";
- la direttiva 2010/18/EU sui congedi parentali;
- gli articoli 3 e 51 della Costituzione Italiana;
- la Legge del 8 marzo 2000, n. 53 ed in particolare l'art. 9, che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro; -
- il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dal Decreto Legislativo del 23 aprile 2003, n. 115;

udienze – per assicurare e anche solo favorire la partecipazione alla udienza dell'avvocata in stato interessante

-che per conciliare la tutela più ampia possibile della professionista con l'esigenza della regolare conduzione dell'udienza, è opportuno che la professionista rappresenti il suo stato al giudice ai fini della programmazione delle udienze;

Tutto ciò premesso e considerato

Il Tribunale di Pescara, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, l'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara si impegnano a promuovere e diffondere tra i magistrati e gli operatori il presente protocollo

1) Nelle cause penali:

- lo stato di gravidanza e maternità dell'avvocata penalista è riconosciuto, previo consenso delle altre parti, quale causa di giustificato motivo di rinvio a comparire nei tre mesi precedenti la data prevista per il parto e nei due mesi successivi al parto.

-Ai fini della richiesta di rinvio, le avvocate e le praticanti dovranno tempestivamente presentare all'Autorità Procedente la seguente documentazione:

a)per il periodo indicato dall'articolo 16 del D.lgs. n. 151/2001, la sussistenza del giustificato motivo di rinvio dovuto a maternità dovrà essere documentata, se richiesto, con l'allegazione di un certificato medico ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 151/2001, dal quale risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, senza che necessiti di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie;

b)per il periodo anteriore a quello previsto dall'articolo 16 del D.lgs. n. 151/2001, la sussistenza del giustificato motivo di rinvio dovuto a maternità dovrà, invece, essere documentata con l'allegazione di un certificato medico dal quale risulti la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza;

- se l'avvocata o la praticante in gravidanza o nei sei mesi successivi al parto, ha udienza "c.d. di smistamento", sarà la prima ad essere chiamata; in caso di processo fissato "ad horas" la collega sarà la prima ad essere chiamata fra tutti i processi per quell'ora;

- in entrambi i casi che precedono, qualora vi sia un collega che richieda, prima dell'udienza ovvero all'udienza stessa, la precedenza per comprovata udienza contestuale, la collega sarà chiamata immediatamente dopo il predetto collega;

2) Nelle cause civili:

- sostenere l'organizzazione di iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle discriminazioni e sulla normativa in materia di pari opportunità privilegiando, in particolare, i progetti promossi dal Comitato Pari Opportunità;

- contribuire, attraverso l'attività di formazione continua, a sensibilizzare la classe forense sulle problematiche dei rapporti di genere e della conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, impegnandosi ad accreditare eventi formativi inerenti alla materia del diritto antidiscriminatorio e delle pari opportunità a richiesta del Comitato Pari Opportunità.


* * *

Ogni sottoscrittore darà la più ampia diffusione al presente protocollo ed alle iniziative connesse nell'ambito del proprio campo operativo.

Le disposizioni specifiche della presente intesa costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei concetti generali espressi. In tal senso, le parti firmatarie auspicano che tutti i destinatari del protocollo adottino, nell'esercizio delle loro funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla realizzazione ed alla tutela dei principi di pari opportunità.

Pescara, 4 maggio '17.


Il Presidente del Tribunale di Pescara



Il Procuratore della Repubblica di Pescara



Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Pescara



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara



Il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

